SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 19 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo 4	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 – Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 – Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni;
Visto il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle «Norme sulle indennità da corrispondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica» approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 – tabella 2 – è aumentata di L. 4 giornaliere per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornaliere per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti-Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 13.

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695;
Visti gli articoli 112 e 113 della legge di P.S. (T.U. 18 giugno 1931, n. 773);
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque attualmente pubblichi, stampi o riproduca giornali od altri scritti periodici, in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche, dovrà richiedere entro il 31 gennaio 1944 specifica ed espressa autorizzazione a continuare la pubblicazione alla Prefettura della Provincia in cui il foglio periodico viene edito. Tale obbligo vale anche per i giornali e per le altre pubblicazioni periodiche per cui sia stata già data autorizzazione in data anteriore al presente decreto.

Ove il Prefetto neghi l'autorizzazione, la pubblicazione dovrà cessare dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Art. 2

Chiunque intenda iniziare la pubblicazione, stampa o riproduzione di giornali o di altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche deve richiederne autorizzazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui il foglio o scritto periodico dovrà pubblicarsi.

Eguale obbligo è imposto a chiunque intenda stampare, pubblicare o riprodurre fogli o scritti di carattere non periodico in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche.

La pubblicazione di detti giornali o scritti non potrà in nessun caso e per nessuna ragione avere luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione.

Art. 3

La domanda di autorizzazione, di cui agli articoli che precedono, deve contenere, per la stampa periodica, le seguenti indicazioni:

a) nome e località della pubblicazione;
b) fine che la stessa si propone;
c) stato finanziario;
d) eventuale affiliazione politica;
e) indicazione se si tratta di foglio quotidiano, settimanale, mensile ecc.
f) prezzo di vendita;
g) sede della direzione, redazione ed amministrazione.
h) nome, cognome ed indirizzo del direttore responsabile, del vice direttore responsabile e del direttore amministrativo;
i) nome, cognome ed indirizzo del proprietario o dei proprietari;
l) nome ed indirizzo della tipografia e del suo direttore;
m) numero di copie per ciascun numero;
n) formato e numero di pagine;
o) stima del quantitativo di carta mensile ritenuto necessario, con indicazione se in fogli o bobine;
p) zona e mezzi di diffusione;
q) quantitativo di carta di cui si è già in possesso al momento della domanda e luogo ove la medesima trovasi;
r) precisazione del quantitativo di carta che si presume doversi usare e del luogo ove la stessa trovasi.

Per le pubblicazioni non periodiche la domanda deve contenere oltre ai dati di cui alle lettere *a) b) c) d) f) i) l) p) q)* ed *r)*, le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio o residenza dell'editore;
b) numero di copie che si intendono stampare;
c) formato e numero di pagine;
d) stima del quantitativo e del tipo di carta ritenuto necessario.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere rinnovata ogni tre mesi.

Art. 5

I fogli e gli scritti che vengano stampati o pubblicati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto devono essere sequestrati e ne sarà vietata la pubblicazione anche per l'avvenire.

Il sequestro è eseguito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che occorra speciale autorizzazione.

Art. 6

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una e l'altra pena congiuntamente.

Di tali infrazioni rispondono:

a) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore responsabile ed il proprietario del foglio periodico o chi ne ha la rappresentanza legale o di fatto;

b) qualora si tratti di stampa non periodica, chi ha fatto eseguire la pubblicazione ed il proprietario della stessa, nonchè l'editore o, se questo manchi, il tipografo.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si applicano per tutta la durata della guerra.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14.

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque sia in possesso di carta per la stampa di giornali (in fogli o bobine) o di materiali e forniture per stampe di qualsiasi tipo e natura è tenuto a farne denunzia alla Prefettura della Provincia in cui il detto materiale si trovi entro il termine perentorio del 31 gennaio 1944.

La denunzia deve contenere oltre alle complete generalità, domicilio e residenza del dichiarante, le seguenti indicazioni:

a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;

b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;

c) per gli inchiostri: quantità in Kg. e colori;

d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;

e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;

f) località in cui i detti materiali si trovano.

Art. 2

In caso di mancata denunzia il materiale di cui all'articolo che precede verrà confiscato, ed il detentore sarà punito con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una l'altra pena congiuntamente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151